

Legge regionale 11 aprile 2001 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2005

Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale.

CAPO II

Disposizioni in materia di telelavoro, in materia previdenziale, modificazioni alla legge regionale 1/1998 e alla legge regionale 20/1999

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

Art. 11

(Telelavoro presso l'Amministrazione regionale)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<e bis) il ricorso al telelavoro al fine di realizzare l'impiego flessibile delle risorse umane, nonché economie di gestione.>>.

2. Le modalità e i termini di applicazione del telelavoro nell'ambito dell'Amministrazione regionale sono definiti con i contratti collettivi di lavoro del

personale regionale.

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

Art. 13

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

Art. 14

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

Art. 15

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005